



Città di Saronno

Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERA N. 29 DEL 30/07/2026

SEDUTA Pubblica DI Straordinaria

Oggetto: TARI – APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026/2029 - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026 E DEFINIZIONE SCADENZE

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di luglio alle ore 21:00 previa osservanza delle formalità di legge, in SARONNO presso la Sala Vanelli si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Signor Francesco Davide Licata nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, così composto:

COGNOME E NOME	P.	A.	COGNOME E NOME	P.	A.
Francesco Davide Licata	Si		Nourhan Moustafa	Si	
Ilaria Maria Pagani	Si		Sergio Bietti	Si	
Cecilia Cavaterra	Si		Silvio Barosso	Si	
Riccardo Giannoni	Si		Matteo Sabatti		Si
Simone Galli	Si		Rienzo Azzi	Si	
Angelo Lovati	Si		Lorenzo Azzi		Si
Mauro Edoardo Rotondi	Si		Agostino De Marco		Si
Daniela Di Dio	Si		Gianpietro Guaglianone	Si	
Chiara Angaroni	Si		Marina Ceriani	Si	
Silvio Claudio Cantoni	Si		Raffaele Fagioli	Si	
Roberto Spreafico	Si		Novella Ciceroni	Si	
Massimiliano D'Urso	Si		Augusto Airolti		Si
			Luca Amadio	Si	

PRESENTI N° 21

Assenti N° 4

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale, dott. Armando Passaro, Il Presidente del Consiglio Comunale, riconosce legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

Si dà atto, inoltre, della presenza degli Assessori: Cattaneo Mattia, Lattuada Mauro Domenico, Fabris Matteo Angelo, Sasso Lucy, Guastamacchia Elimio, Rufini Francesca.



Città di Saronno

Provincia di Varese

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 30/07/2026

Oggetto: TARI – APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026/2029 - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026 E DEFINIZIONE SCADENZE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

VISTO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il termine del 30 aprile fissato a livello nazionale per l'approvazione da parte dei Comuni della manovra TARI è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 677 L. 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il quale prevede che *«all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "30 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio"»*;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), cui è seguita, in data 5 agosto 2025, l'approvazione della Delibera n. 397/2025/R/RIF, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), nell'ambito della quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2026;

VISTA la Delibera di ARERA n. 397/2025/R/RIF, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3);

VISTA, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2026/2029 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per terzo periodo regolatorio (MTR-3) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il *«Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»*;

VISTA la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'«*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*», introducendo le componenti tariffarie denominate UR_{1a} e UR_{2a}, che riguardano:

- UR_{1a}: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
- UR_{2a}: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

VISTO altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2025 n. 60, recante «*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*» (Bonus Sociale), che ha previsto una riduzione del 25 per cento della TARI o della tariffa corrispettiva per i nuclei familiari con:

- ISEE non superiore a € 9.530,00;
- ISEE fino € 20.000,00 per famiglie con almeno quattro figli a carico;

VISTA, infine, la Delibera n. 133/2025/R/RIF, con cui ARERA, in attuazione del D.P.C.M. del 21 gennaio 2025 n. 24 e ponendosi come obiettivo quello di armonizzare il nuovo meccanismo perequativo legato al bonus rifiuti con i meccanismi perequativi istituiti con Delibera n. 386/2023/R/RIF, ha modificato l'Allegato A alla medesima Delibera n. 386/2023/R/RIF, istituendo una ulteriore componente perequativa unitaria (denominata UR_{3a}), con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza, ai fini del finanziamento del cd. bonus sociale TARI di cui sopra, che, sulla base di quanto disposto da ARERA nella Delibera n. 355/2025/R/RIF deve trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui pur a fronte delle criticità già sollevate dall'IFEL in relazione all'applicazione delle componenti perequative denominate UR_{1a} e UR_{2a} UR_{3a} – si ritiene che anche l'istituzione della componente perequativa denominata UR_{3a} non inciderà sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2026, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

RITENUTO che la disposizione di cui all'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, debba essere, nel rispetto del principio di economicità dell'attività amministrativa e quindi per evitare l'emissione di più avvisi di pagamento di acconto e conguaglio, applicata utilizzando le tariffe TARI approvate con la presente deliberazione anche con riferimento alle rate la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre;

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2025, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b) ter), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 16.05.2025, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2025;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

VISTA la deliberazione di G.C. del 23/07/2026 n. 141 di proposta di approvazione del piano economico finanziario TARI 2026/2029, proposta approvazione tariffe anno 2026 e proposta differimento scadenze;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., dal Dirigente dell'Area Risorse, che si uniscono in allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO dell'esauritiva discussione come da trascrizione integrale, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, iscritta all'Ordine del Giorno, con il seguente esito:

Presenti: 20 Consiglieri comunali più il Sindaco;

Votanti: 21 Consiglieri

Astenuti: 5 Consiglieri comunali:

Azzi Rienzo (Forza Italia);

Guaglianone Gianpietro e Ceriani Marina (Fratelli d'Italia);

Ciceroni Novella (Obiettivo Saronno);

Amadio Luca (Consigliere Indipendente).

Contrari: 1 Consigliere Comunale:

Fagioli Raffaele (Lega Nord).

Favorevoli: 15 Consiglieri comunali:

Pagani Ilaria Maria, Licata Francesco Davide, Galli Simone, Giannoni Riccardo, Rotondi Mauro Edoardo, Di Dio Daniela, Angaroni Chiara, Cantoni Silvio Claudio, Spreafico Roberto, Cavaterra Cecilia, Lovati Angelo (Partito Democratico);

D'Urso Massimiliano, Moustafa Nourhan e Bietti Sergio (Tu@Saronno);

Barosso Silvio (Insieme per crescere).

DELIBERA

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di approvare**, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2026, il PEF 2026/2029 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2026;

- **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2026 secondo lo schema di seguito riportato, dando atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2026, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

- **di stabilire** che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2026, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2025 in acconto e delle tariffe 2026 a congruaglio;

- **di stabilire** che, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24 e dalla Delibera di ARERA n. 133/2025/R/RIF, dal 2026 la componente perequativa denominata UR_{3a} (legata all'erogazione del cd. bonus sociale rifiuti a favore dei nuclei familiari a reddito ridotto), dovrà essere applicata nei termini definiti da ARERA nella Delibera n. 355/2025/R/RIF e non rientrerà peraltro nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovrà essere inserita in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui tale componente perequativa non inciderà sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2026, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

- **di stabilire** che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2026 saranno riscossi in n. 2 rate consecutive, alle seguenti scadenze:

- 16/10/2026;

- 16/12/2026;

- **di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2026, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- di trasmettere la presente deliberazione alla Saronno Servizi Spa per il seguito di competenza;

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

posta in votazione l'immediata esecutività della delibera oggetto del presente atto, con il seguente esito:

Presenti: 20 Consiglieri comunali più il Sindaco;

Votanti: 21 Consiglieri

Astenuti: 5 Consiglieri comunali:

Azzi Rienzo (Forza Italia);

Guaglianone Gianpietro e Ceriani Marina (Fratelli d'Italia);

Ciceroni Novella (Obiettivo Saronno);

Amadio Luca (Consigliere Indipendente).

Contrari: 1 Consigliere Comunale:

Fagioli Raffaele (Lega Nord).

Favorevoli: 15 Consiglieri comunali:

Pagani Ilaria Maria, Licata Francesco Davide, Galli Simone, Giannoni Riccardo, Rotondi Mauro Edoardo, Di Dio Daniela, Angaroni Chiara, Cantoni Silvio Claudio, Spreafico Roberto, Cavaterra Cecilia, Lovati Angelo (Partito Democratico);

D'Urso Massimiliano, Moustafa Nourhan e Bietti Sergio (Tu@Saronno);

Barosso Silvio (Insieme per crescere).

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Davide Licata

Il Segretario Generale
dott. Armando Passaro

il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005